Egr. Sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OGGETTO: Designazione quale addetto al controllo della certificazione verde dei lavoratori al momento del loro accesso in azienda.

Il sottoscritto sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Datore di Lavoro della Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tenuto conto delle sue attitudini e capacità ha ritenuto di designarla quale: Addetto al controllo della certificazione verde dei lavoratori.

Con l'occasione le rammentiamo che in tale sua qualità lei dovrà collaborare con il datore di lavoro:
• al controllo del possesso e della validità della certificazione verde dei lavoratori dell’azienda per cui lavora;
• alla pianificazione delle procedure e delle metodologie per la l’attività di cui al punto precedente;
• all’eventuale esecuzione di controlli a campione durante l’attività lavorativa dei lavoratori della stessa.
Per l'espletamento di tale attività le verranno fornite informazioni in merito a:
• procedure di controllo;
• l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
• strumentazione da utilizzare per i controlli (in particolare uso dell’applicazione per dispositivi mobili “Verifica C19”).

La presente designazione viene effettuata in adempimento delle prescrizioni di cui al Decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021.

Voglia restituire copia della presente quale accettazione da parte sua della nomina ad Addetto al controllo della certificazione verde dei lavoratori.

Distinti saluti.
Firma del DDL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per espressa accettazione di quanto precede e con espressa dichiarazione di conoscere funzioni, compiti ed obblighi inerenti alla nomina qui accettata.

Firma del lavoratore incaricato

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lì (per ricevuta) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Istruzioni

Al fine della corretta gestione dei dati in trattamento, l’incaricato dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

* per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall’impresa, non utilizzare dispositivi personali;
* se il certificato risulta valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data di nascita;
* è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
* è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
* nel caso di rifiuto di esibire la certificazione il verificatore dovrà informare il Datore di Lavoro
* il verificatore deve tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi;
* il verificatore non deve riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
* il verificatore deve far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
* è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del datore di lavoro;
* il verificatore si atterrà a quanto previsto dall’articolo 3 del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 - Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato (SOTTO RIPORTATO);
* in caso di dubbi rivolgersi al datore di lavoro.

**ART 3 - DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127**

*“Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato”*

**Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:**

 «Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonchè per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».13 del DPCM 17 giugno 2021.